

**COMUNE DI BOCA**  
**PROVINCIA DI NOVARA**

-----

Delib. N. **21**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO** : ACQUEDOTTO DI BORGOMANERO, GOZZANO E UNITI SRL – ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI

L'anno DUEMILASEDICI addì VENTITRE del mese di SETTEMBRE alle ore 21,00 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione il Consiglio Comunale.

**Fatto l'appello nominale, risultano:**

<b>PURICELLI</b>	<b>Pierangelo</b>
<b>SACCOMANNO</b>	<b>Patrizio Vito</b>
<b>PEONIA</b>	<b>Ettore Alberto</b>
<b>MORA</b>	<b>Luca</b>
<b>MANGOLINI</b>	<b>Massimo</b>
<b>CAVALLARI</b>	<b>Ezio</b>
<b>BUFIS</b>	<b>Rita</b>
<b>MAZZOCCHI</b>	<b>Luca</b>
<b>GONELLA</b>	<b>Vladimiro</b>
<b>SANTONI</b>	<b>Massimo</b>
<b>ROTTI</b>	<b>Giovanni</b>

**Totali N.**

Presente	Assente
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
	x
	x
	x
	x
7	4

Assenti giustificati risultano i Signori: MAZZOCCHI Luca, GONELLA Vladimiro, SANTONI Massimo, ROTTI Giovanni.....  
Partecipa il Segretario Comunale Signor FORNARA dott. Giorgio.....  
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il PURICELLI Pierangelo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che questo Comune è socio della Acquedotto di Borgomanero, Gozzano e uniti srl per una quota del 6%;

Preso atto che:

- Nell'Accordo di Programma firmato da tutti i Comuni in data 22/12/2006 al momento della costituzione di Acqua Novara VCO si prevedeva il trasferimento degli impianti e delle reti delle società partecipate che gestivano il servizio idrico fognario a favore di Acqua Novara VCO spa attraverso la fusione per incorporazione delle società;
- Acquedotto di Borgomanero, Gozzano e uniti srl non ha ancora dato corso alla fusione per incorporazione e al conseguente trasferimento dei beni al Acqua Novara VCO in quanto ha un patrimonio costituito anche da beni non attinenti all'attività del servizio idrico integrato;
- L'Assemblea dei soci in data 6 febbraio 2015 ha approvato il piano di razionalizzazione della società che, al punto 4 del piano, prevede l'operazione di scissione, operazione, questa, finalizzata a scorporare da Acquedotto di Borgomanero, Gozzano e uniti srl le reti, gli impianti e le attrezzature relative al ciclo idrico integrato ed i relativi mutui;
- Il suddetto piano di razionalizzazione, unitamente a quello delle altre società partecipate dal Comune, è stato approvato dalla Giunta Comunale di questo Comune con atto n° 25 del 30.11.2015;
- L'Assemblea dei soci in data 3 maggio scorso deliberava " Di esprimere parere favorevole di massima all'operazione di scissione parziale di Acquedotto di Borgomanero, Gozzano e uniti srl a favore di Acqua Novara VCO spa secondo la proposta di progetto illustrata dall'Amministratore unico";
- La proposta di progetto di scissione parziale prevedeva di scorporare da Acquedotto di Borgomanero, Gozzano e uniti srl a favore di Acqua Novara VCO spa le reti, gli impianti e le attrezzature relative al ciclo idrico integrato ed i relativi mutui; Acquedotto resterà, poi, proprietario degli immobili di via Loreto, delle due centrali idroelettriche e per 30 anni avrà il diritto di gestire in locazione, percependone i canoni, le antenne installate sui beni trasferiti con facoltà di stipulare anche nuovi contratti ed installare nuove antenne ed inoltre avrà il diritto , sempre per 30 anni, di procedere al taglio della legna nei boschi trasferiti, percependone i relativi frutti;
- In data 27 giugno scorso l'Amministratore unico ha firmato il progetto di scissione di Acquedotto di Borgomanero, Gozzano e uniti srl a favore di Acqua Novara VCO il cui contenuto era quello illustrato nell'Assemblea dei soci del 3 maggio scorso; il progetto è stato depositato in data 27 giugno scorso per 30 giorni consecutivi dandone la dovuta comunicazione ai Comuni soci e, decorsi i termini di deposito, in data 1 agosto 2016 si è tenuta l'Assemblea straordinaria dei soci avanti il Notaio per deliberare la scissione;
- Una volta dato corso alla scissione parziale, che avverrà con l'atto di scissione che darà attuazione alla delibera straordinaria dell'Assemblea tenutasi in data 1/8/2016, la società Acquedotto, come tra l'altro previsto nel piano di razionalizzazione, dovrà essere sciolta;
- In vista di questo obiettivo occorre procedere all'assegnazione ai soci dei beni che non saranno stati trasferiti ad Acqua Novara VCO con la scissione;
- L'assegnazione dei beni ai soci comporta il problema dei conseguenti oneri fiscali ed al fine di ottenere l'applicazione del regime agevolato ( legge di stabilità 2016) la stessa deve avvenire entro il 30 settembre 2016;
- In data 12 luglio 2016 l'Assemblea dei soci di Acquedotto ha stabilito di procedere all'assegnazione dei beni ai Comuni soci per quota indivisa i quali, poi, gestiranno gli stessi attraverso una convenzione tra i Comuni dove il Comune capo-convenzione sarà il Comune di Gattico;

Visto che, come previsto dall'atto di scissione, i beni da assegnare ai Comuni soci sono i seguenti:

- Centrale del Pellino ( beni siti nei Comuni di Cesara, Arola e Pella);
- Centrale dell'Agogna (beni siti nei Comuni di Ameno e Invorio);
- Stabili di Borgomanero in via Loreto 19;

Dato atto, inoltre che, come previsto dal progetto di scissione, con la successiva chiusura della società verranno trasferiti ai Comuni soci anche:

- Liquidità residua alla data di chiusura della società
- il diritto per 30 anni di gestire in locazione, percependone i canoni, le antenne installate sui beni trasferiti con facoltà di stipulare anche nuovi contratti ed installare nuove antenne
- il diritto, sempre per 30 anni, di procedere al taglio della legna nei boschi trasferiti, percependone i relativi frutti.

Visto che la proprietà dei suddetti beni verrà, quindi, destinata ai Comuni soci per quota indivisa con le stesse quote che avevano in seno alla società Acquedotto di Borgomanero, Gozzano e uniti srl e cioè:

Comune di Borgomanero: quota del 43%  
 Comune di Gozzano : quota del 16%  
 Comune di Gattico: quota del 10%  
 Comune di Maggiora : quota del 7%  
 Comune di Gargallo: quota del 7%  
 Comune di Boca : quota del 6%  
 Comune di Cavallirio: quota del 6%  
 Comune di Soriso : quota del 5%

Dato atto che l'acquisizione dei beni in questione avviene come conseguenza di distribuzione di riserve di utili ed è finalizzata al successivo scioglimento di società partecipata e quindi non è soggetta a nulla-osta e/o pareri da parte dell'Agenzia del demanio o ad altre limitazioni in ordine a disposizioni circa acquisizione di beni al patrimonio comunale;

Ritenuto di dare ampio mandato al Responsabile del servizio Area Tecnica interessato in qualità di rappresentante del Comune di intervenire nell'atto notarile che delibererà sull'operazione di assegnazione dei beni ai soci e ciò in esecuzione all'art. 42 lett. g) del D. L.vo 267/2000 che disciplina le materie di competenza del Consiglio Comunale;

Visto, altresì, che i Comuni soci gestiranno i beni assegnati loro per quota indivisa attraverso una convenzione tra i Comuni dove il Comune capo-convenzione sarà il Comune di Gattico e di cui è stata predisposta una bozza di convenzione composta da n°9 articoli che si allega al presente atto;

Esaminata la suddetta bozza di convenzione e ritenuta la stessa degna di approvazione;

#### ACQUISITI:

1. il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000;

CON voti n.5 favorevoli e n. 2 astenuti (Mangolini Massimo e Mora Luca) espressi nei termini di legge;

### **DELIBERA**

Di approvare e accettare, per i motivi di cui in narrativa ed in esecuzione all'art. 42 lett. g) del D. L.vo 267/2000 che disciplina le materie di competenza del Consiglio Comunale, l' assegnazione dei

seguenti beni di proprietà di Acquadotto di Borgomanero, Gozzano e uniti srl ai Comuni soci per quota indivisa:

- Centrale del Pellino (beni siti nei Comuni di Cesara, Arola e Pella);
- Centrale dell'Agogna (beni siti nei Comuni di Ameno e Inverio);
- Stabili di Borgomanero in via Loreto 19;

Di prendere atto che, come previsto dal progetto di scissione, con la chiusura della società verranno trasferiti ai Comuni soci anche:

- Liquidità residua alla data di chiusura della società
- il diritto per 30 anni di gestire in locazione, percependone i canoni, le antenne installate sui beni trasferiti con facoltà di stipulare anche nuovi contratti ed installare nuove antenne
- il diritto, sempre per 30 anni, di procedere al taglio della legna nei boschi trasferiti, percependone i relativi frutti.

Di dare atto che la quota indivisa dei beni di cui al punto precedente a favore dei Comuni soci è la seguente:

- Comune di Borgomanero: quota del 43%
- Comune di Gozzano : quota del 16%
- Comune di Gattico: quota del 10%
- Comune di Maggiore : quota del 7%
- Comune di Gargallo: quota del 7%
- Comune di Boca : quota del 6%
- Comune di Cavallirio: quota del 6%
- Comune di Soriso : quota del 5%

Di dare atto che l'acquisizione dei beni in questione avviene come conseguenza di distribuzione di riserve di utili ed è finalizzata al successivo scioglimento di società partecipata e quindi non è soggetta a nulla-osta e/o pareri da parte dell'Agenzia del demanio o ad altre limitazioni in ordine a disposizioni circa acquisizione di beni al patrimonio comunale.

Di dare mandato e poteri al proprio legale rappresentante di intervenire nell'Atto notarile che delibererà sull'operazione di assegnazione dei beni ai soci secondo quanto sopra indicato.

Di stabilire che i Comuni soci gestiranno i beni assegnati loro per quota indivisa attraverso una convenzione tra i Comuni dove il Comune capo-convenzione sarà il Comune di Gattico

Di approvare la suddetta bozza di convenzione composta da n° 9 articoli che si allega al presente atto;

Di dichiarare a seguito di apposita votazione con voti n.5 favorevoli e n. 2 astenuti (Mangolini Massimo e Mora Luca) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000.

**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BORGOMANERO, BOCA, CAVALLIRIO, GARGALLO, GATTICO, GOZZANO, MAGGIORA E SORISO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE DI PROPRIETA' PER QUOTA INDIVISA.**

L'anno **duemilasedici** il giorno .....del mese di ..... presso la sede municipale del Comune di ..... alla presenza dei Sindaci :

- Puricelli Pierangelo - Sindaco del Comune di Boca
- Tinivella Anna - Sindaco del Comune di Borgomanero
- D'Aguanno Vito – Sindaco di Cavallirio
- Zonca Andrea - Sindaco del Comune di Gattico
- Guidetti Pietro - Sindaco del Comune di Gargallo
- Biscuola Carla - Sindaco del Comune di Gozzano
- Fasola Giuseppe - Sindaco del Comune di Maggiore
- Augusto Cavagnino - Sindaco del Comune di Soriso

legali rappresentanti dei rispettivi enti;

Viste le deliberazioni di :

Consiglio Comunale del Comune di Boca n. xx del xx.xx.201x

Consiglio Comunale del Comune di Borgomanero n. xx del xx.xx.201x

Consiglio Comunale del Comune di Cavallirio n. xx del xx.xx.201x

Consiglio Comunale del Comune di Gattico n. xx del xx.xx.201x

Consiglio Comunale del Comune di Gargallo n. xx del xx.xx.201x

Consiglio Comunale del Comune di Gozzano n. xx del xx.xx.201x

Consiglio Comunale del Comune di Maggiore n. xx del xx.xx.201x

Consiglio Comunale del Comune di Soriso n. xx del xx.xx.201x

**PREMESSO**

che la società Acquedotto di Borgomanero, Gozzano e uniti s.r.l. è costituita dai seguenti Comuni soci:

- Comune di Borgomanero            quota del 43%
- Comune di Gozzano                    quota del 16%
- Comune di Gattico                    quota del 10%
- Comune di Gargallo                  quota del 7%
- Comune di Maggiore                  quota del 7%
- Comune di Boca                        quota del 6%
- Comune di Cavallirio                 quota del 6%
- Comune di Soriso                      quota del 5%

che, a seguito di atto notarile....., i Comuni soci hanno acquisito la proprietà immobiliare e mobiliare di beni già appartenuti alla suddetta società per quota indivisa con le percentuali sopra elencate;

che nell'ambito degli interessi istituzionali dei soggetti sottoscrittori e al fine di raggiungere una miglior qualità della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà dei Comuni per quota indivisa, è intenzione delle Amministrazioni suddette, avviare un rapporto di convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dia mandato ad un singolo soggetto comproprietario di gestire, in nome e per conto di tutti i soggetti comproprietari, il patrimonio;

che, con lo svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione, gli enti stipulanti si propongono l'obiettivo di una gestione unitaria del patrimonio.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Oggetto e finalità**

La presente convenzione, nell'ambito degli interessi istituzionali dei soggetti sottoscrittori, ha lo scopo di raggiungere una migliore qualità nella gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà dei Comuni per quota indivisa a seguito di assegnazione dei beni dalla società Acquedotto di Borgomanero, Gozzano e uniti s.r.l..

Rientrano nella gestione associata tutte le attività inerenti la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

### **Art. 2 - Organizzazione ed esercizio delle funzioni**

1. Gli enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e gestione del servizio di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli enti convenzionati, dal Comune di Gattico indicato quale capo-convenzione e sede amministrativa del servizio stesso.
2. In relazione alla gestione del servizio associato il Comune capo-convenzione predispone gli indirizzi programmatici, previo parere obbligatorio della Conferenza dei Sindaci, prevedendo nel proprio bilancio la spesa e le entrate per il servizio associato, e vi dà attuazione assumendo tutti i provvedimenti necessari con atti monocratici o collegiali, secondo le rispettive competenze.
3. La sede del servizio associato è individuata presso il Comune capo-convenzione.
4. Il Comune capo-convenzione individua il personale assegnato alla gestione della convenzione in misura adeguata alle effettive esigenze del servizio.

### **Art. 3 - Conferenza dei Sindaci**

1. Le parti convengono di istituire la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci o loro delegati dei Comuni partecipanti alla convenzione, ciascuno con diritto di voto pari al valore delle quote di comproprietà del patrimonio e con il compito di concordare le modalità di svolgimento del servizio. In particolare la Conferenza si riunisce :
  - entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto delle entrate e delle spese sostenute nel precedente anno ed entro il mese di ottobre per la definizione della proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo;
  - quando vi sia la necessità di assumere spese non preventivate e che comportino una spesa superiore a € 1.000,00.
2. La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Sindaco del Comune capo-convenzione. Essa è convocata dal Sindaco del Comune capo-convenzione oppure quando ne sia fatta domanda da tanti Comuni convenzionati che rappresentino almeno il 20% delle quote di comproprietà del patrimonio e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare. In tal caso la Conferenza deve essere riunita in un termine non superiore a venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

La convocazione avviene a mezzo avviso, spedito ai Comuni convenzionati a mezzo PEC almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della convocazione, che può essere anche diverso dalla sede.

La conferenza è regolarmente costituita con l'intervento di tanti rappresentanti dei Comuni convenzionati che rappresentino almeno il 55% delle quote di comproprietà del patrimonio. I verbali relativi a ciascuna Conferenza dei Sindaci dovranno essere trasmessi agli enti convenzionati.

### **Art. 4 - Durata dalla convenzione**

1. La convenzione ha la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dal 1 ottobre 2016. Ogni modifica o integrazione, che si renderà necessaria prima della scadenza, sarà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati.

### **Art. 5 - Rapporti finanziari**

1. Gli stabili, gli impianti, le attrezzature e gli arredi già esistenti così come quelli acquistati successivamente in vigenza della convenzione restano e sono di proprietà dei singoli Comuni per quota indivisa secondo le seguenti percentuali:

Comune di Borgomanero	quota del 43%
Comune di Gozzano	quota del 16%
Comune di Gattico	quota del 10%
Comune di Gargallo	quota del 7%
Comune di Maggiora	quota del 7%
Comune di Boca	quota del 6%
Comune di Cavallirio	quota del 6%
Comune di Soriso	quota del 5%
2. Il Comune capo-convenzione provvede alla gestione delle entrate e delle spese relative all'oggetto della presente convenzione iscrivendo le relative poste nei propri documenti contabili di programmazione e gestione.
3. Annualmente, in seguito all'approvazione del rendiconto della gestione, il Comune capo-convenzione provvede a trasmettere agli altri Comuni convenzionati un rendiconto generale delle spese e delle entrate dell'anno precedente relative al servizio in oggetto e che verrà approvato dalla Conferenza dei Sindaci.
4. Le entrate e le spese saranno ripartite tra gli enti convenzionati in rapporto alle quote di comproprietà del patrimonio di ciascun Comune come sopra precisate.

### **Art. 6 - Proventi**

1. I proventi relativi ai beni gestiti in convenzione o derivanti da contributi saranno incassati dal Comune capo-convenzione che provvederà, in sede di riparto, ad imputarli a favore dei singoli Comuni sempre in base alle quote di comproprietà del patrimonio di ciascun Comune.

### **Art. 7 - Recesso dalla convenzione**

1. Nel periodo di vigenza della Convenzione gli enti aderenti alla presente convenzione non potranno recedere dalla stessa.

### **Art. 8 - Risoluzione della convenzione**

1. La risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, può avvenire per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazioni consiliari di tutti gli enti stipulanti definendo, comunque, i rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

### **Art. 9 - Misura fiscale**

1. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente normativa.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Boca, lì 20.09.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FORNARA Dott. Giorgio

---

IL PRESIDENTE  
F.to PURICELLI Pierangelo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to FORNARA dott. Giorgio

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)**

Si certifica che copia conforme all'originale del presente verbale di deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 28.09.2016 al 12.10.2016

Boca, lì 28.09.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to FORNARA dott. Giorgio

---

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Boca, lì 28.09.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to FORNARA dott. Giorgio

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
**(art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)**

La deliberazione è divenuta esecutiva il

Boca, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE